Modulistica

- Istanza di accesso

Mod. URP 1

Richiesta di accesso ai documenti amministrativi

(Legge 7 agosto 1990, n.241 – D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184)

AL (INDICARE L'UFFICIO DESTINATARIO DELL'ISTANZA)	
II Sottoscritto	
cognome	V
sesso (M o F) il residente/domiciliato a prov	
c.a.ptelefono n	
documento di identità ri	
in data	
legale rappresentante ()	
di (persona fisica):	
cod.fisc.	7.
sesso (M o F) il residente/domiciliato a pro	
indirizzo c.a.p	
di (persona giuridica, soc. di fatto, ecc.):	
cod.fisc. o p.IVA con sede in	
indirizzotelefono/telefax	
CHIEDE, AI SENSI DE GLI ARTT. 22 SS. DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, DI ESERCITARE IL DIRITTACCESSO ALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE (se individuati, indicare i documenti):	TO DI

ULTERIORI RICHIESTE:	
Luogo e data	
	IL RICHIEDENTE
	IL RICHIEDENTE

AVVERTENZE

- * Ai sensi dell'art. 24, primo comma, lettere b) e c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso è escluso nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano e nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazi one di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione:
- * sono, altresì, escluse dall'accesso le categorie di documenti indicate nel citato art. 24 e nel D.M. 29 ottobre 1996, n. 603;
- * ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, decorsi inutilmente 30 giorni dalla data di ricezione della presente richiesta, la stessa si intende respinta;
- * ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge nr. 241/1 990, in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della stessa legge, il richiedente può chiedere, nel lo stesso termine di cui al successivo comma 5 (trenta giorni) e nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato alla Commissione per 1 'accesso di cui al successivo art. 27 che sia riesaminata la suddetta determinazione;
- * ai sensi dell'art. 25, comm i 5, della legge n. 241/1990, avverso le determinazion i amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4, è facoltà del richiedente proporre ricorso al TAR competente entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento ovvero decorrenti dal giorno in cui è maturato il silenzio-rifiuto di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90;
- * ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell 'amministrazione pubblica non è soggetta ad autentic azione quando sia apposta in presenza del dipendente addetto . Inoltre, l'istanza di accesso agli atti amministrativi deve essere corredata da un valido documento identificativo in caso di presentazione diversa dalla consegna a mano e/o sottoscrizione della stessa in presenza del militare preposto alla ricezione;
- * ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1993, prot. UCA 27720/928/46, richiamata nella circolare n. 154683 in data 17 maggio 1993 del Comando Generale della Gua rdia di Finanza U.R.P., il rilascio di copie "informi" di documenti amministrativi è subordinato al pagamento di un corrispettivo onnicomprensivo (costo della carta, spese funzionamento fotoriproduttore, ecc.) dell'importo fisso di euro 0,26 per il rilascio da 1 a 2 copie, di euro 0,52 da 3 a 4 copie e così via, esigibile attraverso l'applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'Ufficio preposto allo svolgimento delle operazioni di accesso;
- * il trattamento dei dati forniti è consentito e considerato di rilevante interesse pubblico dall'art. 59 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.